

Commissione professionale Paritetica cantonale per gli ingegneri, gli architetti e professioni affini

Corso Elvezia 16
6900 Lugano



Tel: 091 911 51 13 - Fax: 091 911 51 12
e-mail: info@cppcia.ch / amministrazione@cppcia.ch

FAQ CCL PER GLI INGEGNERI, GLI ARCHITETTI E PROFESSIONI AFFINI

Domande e risposte in relazione al CCL e l'attività della Commissione professionale paritetica che ha allestito il presente documento con l'obiettivo di pubblicare le risposte alle domande giunte.

Tutte le risposte sono condivise dalle parti, parte padronale e parte sindacale, per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Il presente documento verrà aggiornato in funzione dell'evoluzione delle domande. Ultimo aggiornamento: 12.01.2024

No.	Domanda	Risposta
001.	Chi è assoggettato al CCL? (Campo di applicazione)	<p>In generale: dipendenti e apprendisti, sia tecnici, sia amministrativi, di datori di lavoro, uffici, imprese o parti di essi che offrono servizi nei settori dell'architettura, dell'ingegneria civile, dell'ingegneria edile e territoriale (urbanistica, trasporti e mobilità), ad esclusione dei quadri dirigenti con un salario superiore a CHF 85'000.-.</p> <p>Nello specifico quindi:</p> <ul style="list-style-type: none">- i titolari e soci avente diritto economico di uno studio? No.- i dirigenti con stipendio superiore a 85'000.00 CHF annui? No.- i dirigenti con stipendio inferiore a 85'000.00 CHF annui? Sì.- i dipendenti con stipendio superiore a 85'000.00 CHF annui? In base alla volontà del lavoratore. <p>Gli studi che costituiscono delle ditte individuali in cui lavora il solo titolare e che quindi, non hanno dipendenti, ma soltanto un indipendente che lavora in proprio sono esentati dal pagamento del contributo studio di 12.50 CHF al mese, ma hanno l'obbligo d'iscrizione al portale.</p> <p>Gli studi che impiegano il solo titolare in forma di persona giuridica (SA o Sagl) sono obbligati all'iscrizione al portale e al pagamento del contributo studio di 12.50 CHF al mese.</p>

Commissione professionale Paritetica cantonale per gli ingegneri, gli architetti e professioni affini

Corso Elvezia 16
6900 Lugano



Tel: 091 911 51 13 - Fax: 091 911 51 12
e-mail: info@cpcia.ch / amministrazione@cpcia.ch

002.	Qual è il contributo per studio assoggettato?	Il contributo è di CHF 12.50 al mese.
003.	Gli architetti d'interni sottostanno al CCL?	Gli architetti d'interni sono assoggettati qualora lavorino presso un datore di lavoro che è attivo anche nella progettazione o consulenza per la realizzazione di opere edili. Se l'attività di architetto d'interni viene invece svolta in proprio o presso un datore di lavoro che non è attivo nella progettazione o realizzazione di infrastrutture, il lavoratore non è assoggettato.
004.	Quando deve essere versata la 13a mensilità?	In aggiunta a un salario mensile, al più tardi con quello del mese di dicembre.
005.	È consentito assumere e pagare dipendenti a ore?	No
006.	La trattenuta dello 0.4% va applicata anche sui bonus e sugli straordinari?	Sì.
007.	Da chi e come verranno effettuati i controlli?	I controlli sono di competenza della Commissione Paritetica, attraverso ispettori a ciò formati. La corrispondenza avviene tra la Commissione e il datore di lavoro interessato.

Commissione professionale Paritetica cantonale per gli ingegneri, gli architetti e professioni affini

Corso Elvezia 16
6900 Lugano



Tel: 091 911 51 13 - Fax: 091 911 51 12
e-mail: info@cppcia.ch / amministrazione@cppcia.ch

008.	Quali sono i criteri per stabilire il salario minimo di lavoratori con diplomi ottenuti all'estero?	Bisogna equiparare il diploma estero a una delle categorie indicate nelle Appendici relative al salario minimo, ciò di cui non è competente la scrivente Commissione Paritetica, ma la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home.html), rispettivamente per l'ambito del rispetto della LEPIA ci si può riferire alla seguente classificazione: https://www.otia.swiss/it/comunicati/comunicati/applicazione-lepia-e-le-direttive-sul-tipo-di-autorizzazioni
009.	Stagisti: in caso di un contratto a 3 con un istituto scolastico qual è il salario da versare?	Se liceale: in formazione, appendice 2 convenzione salariale, punto 1 al 1° anno di apprendistato; Se disegnatore o equivalente: In formazione, appendice 2 convenzione salariale, punto 1 al 3° anno di apprendistato
010.	Il personale amministrativo è assoggettato al CCL?	Sì.
011.	Il personale amministrativo può avere un contratto di lavoro che prevede 42.5h settimanali oppure ciò sarebbe in contrasto con il CCL?	Sarebbe in contrasto (art. 16.1.3 CCL). È tuttavia permesso, anche periodicamente, lavorare oltre quel limite, per mezzo di ore supplementari (art. 17.1 e 17.2 CCL) da pagare come il salario base o da compensare in tempo libero d'intesa con il datore di lavoro entro la fine dell'anno. Le ore superiori alle 45 settimanali sono invece lavoro straordinario ai sensi e con le conseguenze dell'art. 17.3 CCL.
012.	Congedo paternità	Dopo l'introduzione il 1. gennaio 2021 a livello federale del diritto a 10 giorni di congedo, si applica questa normativa più favorevole rispetto all'art. 21.2 CCL.

013.	<p>Esempi di campi di attività assoggettati o meno al CCL</p> <p><i>A far stato non è il solo scopo sociale, ma l'attività effettivamente eseguita.</i></p> <p>Società 1: esecuzione di lavori di progettazione architettonica generale e consulenza in merito a materiale e strumenti per la realizzazione di manufatti architettonici e decorativi.</p> <p>Società 2: che si occupa di lavorazione, esecuzione, progettazione, design di oggetti, consulenza e sviluppo di prodotti in genere.</p> <p>Società 3: che si occupa di operazioni commerciali nel settore arredamenti e costruzioni.</p> <p>Società 4: che si occupa di lavorazione, esecuzione, progettazione, design di oggetti, consulenza e sviluppo di prodotti in genere (marchi, brevetti, licenze e beni immateriali)</p>	<p>Principio generale: sono obbligatoriamente assoggettati al CCL i datori di lavoro, uffici, imprese o parti di essi che offrono servizi nei settori dell'architettura, dell'ingegneria civile, dell'ingegneria edile e territoriale (urbanistica, trasporti e mobilità), e quindi attivi nella progettazione o consulenza per la realizzazione di opere edili.</p> <p>CCL obbligatorio. Se invece le prestazioni fornite fossero esclusivamente relative all'allestimento di perizie giudiziarie, anche nel campo dell'architettura, l'obbligo di assoggettamento al CCL cade. Il professionista dovrà lui stesso chiedere l'esonero, giustificandolo.</p> <p>CCL non obbligatorio, non si tratta progettazione o consulenza per la realizzazione di opere edili.</p> <p>CCL non obbligatorio, non si tratta progettazione o consulenza per la realizzazione di opere edili.</p> <p>CCL non obbligatorio, non si tratta progettazione o consulenza per la realizzazione di opere edili.</p>
------	---	---

Commissione professionale Paritetica cantonale per gli ingegneri, gli architetti e professioni affini

Corso Elvezia 16
6900 Lugano



Tel: 091 911 51 13 - Fax: 091 911 51 12
e-mail: info@cppcia.ch / amministrazione@cppcia.ch

015.	Giorni festivi non parificati	Dei giorni festivi non parificati può essere richiesto il recupero, preannunciandolo convenientemente (si suggerisce a inizio anno) e pagando il salario corrispettivo.
016.	Le indennità per malattia o infortunio sono soggette a trattenuta dello 0.4%?	No.
017.	Apprendisti e stagisti sono sottoposti alla trattenuta dello 0.4%	Sì, entrambe le categorie.
018.	Ore straordinarie e ore supplementari (art.17)	<p>Le ore supplementari sono quelle chieste eccezionalmente al lavoratore oltre le ore previste da CCL, fino a un massimo di 45 ore settimanali (e per gli apprendisti, disegnatori e pianificatori per un massimo di 15 ore supplementari al mese), che devono essere pagate o compensate entro fine anno.</p> <p>Le ore prestate oltre le 45 ore settimanali (fino a un massimo consentito di 170 ore all'anno) sono invece tempo straordinario e devono essere pagate per apprendisti, disegnatori e pianificatori con un supplemento del 25% dalla 46a ora o sua frazione, mentre per gli stagisti, progettisti, tecnici, maestri, architetti e ingegneri dalla 61a ora o sua frazione; al di sotto di quella soglia le ore straordinarie devono essere compensate in salario (senza supplemento) o in pari tempo libero concordato tra il lavoratore e il datore di lavoro.</p>
019.	Il contributo dello 0,4% è da inserire nel certificato di salario?	Su indicazione dell'Ufficio Cantonale di tassazione, il contributo dello 0.4% trattenuto al dipendente è considerato come "Spesa professionale" . Se il dipendente nella sua dichiarazione di Imposta ha una deduzione a forfait (massimo previsto 2.500 CHF) queste cifre sono già comprese. Sono da indicare eventualmente al punto 15 del Certificato di salario come "osservazioni" e potrebbero essere prese in considerazione qualora il totale delle deduzioni di indennità per spese professionali superi il totale delle deduzioni forfettarie.

Commissione professionale Paritetica cantonale per gli ingegneri, gli architetti e professioni affini

Corso Elvezia 16
6900 Lugano



Tel: 091 911 51 13 - Fax: 091 911 51 12
e-mail: info@cppcia.ch / amministrazione@cppcia.ch

020.	Dichiarazione pensionamento anticipato PEAN	<p>Il nostro CCL non prevede il pensionamento anticipato PEAN.</p> <p>Nel caso in cui venga richiesta una dichiarazione in tal senso per partecipare ad un concorso pubblico, si consiglia di emettere un'autocertificazione con il seguente testo:</p> <p>“La categoria non prevede un contratto di pensionamento anticipato PEAN. Con la presente dichiariamo di non poter produrre l'attestazione richiesta.”</p>
021.	Come inquadrare correttamente un/a ragazzo/a che inizia uno stage presso un'azienda durante il proprio percorso universitario?	<ul style="list-style-type: none">- Uno/a stagista che non possiede ancora un titolo di bachelor è da classificare nella categoria 1.1 “apprendista al 1° anno” fino all'ottenimento del diploma.- Uno/a stagista che possiede già un titolo di bachelor è da classificare invece nella categoria 3.1 “stagista”
022.	Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia:	<ul style="list-style-type: none">- Sono accettate tutte le assicurazioni svizzere ammesso che vengano rispettate tutte le condizioni minime indicate nell'articolo 23 CCL.